INDICAZIONE FACOLTATIVA DI QUALITÀ PRODOTTO DI MONTAGNA

1 FEBBRAIO 2018 VERONA



LUIGI POLIZZI - DIRIGENTE MIPAAF I.polizzi@politicheagricole.it

PRODOTTI DI MONTAGNA BASE NORMATIVA

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità
 - Art. 31 istituisce il regime di qualità basato sull'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».
 - Art. 34 individua gli Stati membri come soggetti che, in base a un'analisi del rischio, procedono a controlli finalizzati a garantire il rispetto delle prescrizioni previste per il regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità.
- Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n.1151/2012 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell' indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».
 - Art. 6 (2) facoltà agli Stati membri di concedere deroghe per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013.
- **Decreto Ministeriale del 26 luglio 2017** recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del Reg. (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».

PRODOTTI DI MONTAGNA

I «prodotti di montagna» sono espressione delle attività delle imprese agricole e alimentari (agricoltori, allevatori, trasformatori) che operano in zone di montagna* e che rispettano le disposizioni previste dalla normativa.

Possono beneficiare dell'indicazione «prodotti di montagna»:

- i **prodotti di derivazione animale** (es. **latte e uova**) da animali in zone di montagna e alimentati con mangimi di origine prevalentemente **montana** (60% s.s per i ruminanti, 35% s.s per i suini, 50% s.s per tutti gli altri animali di allevamento)
- i **prodotti di origine animale** (es. **carni**) da animali alimentati con mangimi di origine prevalentemente montana e allevati per almeno 2/3 del loro ciclo di vita in zona di montagna o per almeno i ¼ della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.
- i prodotti di origine vegetale coltivati in zone di montagna
- i **prodotti dell'apicoltura** ottenuti da api che hanno raccolto il nettare e polline esclusivamente nelle zone di montagna.

^{*} **Zone di montagna**: Le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all'art. 32 paragrafo 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – «zone montane sono caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione della terra e da un considerevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato; b) in zone a più bassa altitudine, all'esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiego di materiale speciale assai oneroso, ovvero a una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.»

DEROGHE

- Le operazioni di:
 - macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse
 - spremitura dell'olio di oliva

possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza dalla zona di montagna in questione non sia superiore a **30** km.

- Le operazioni di:
 - trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti in funzione il 3 gennaio 2013

possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a **10 km** misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna

COME ADERIRE AL REGIME DI QUALITÀ « Prodotto di Montagna »

ALLEGATO1	*Alla Regione / Provincia Autonoma	Dichiara inoltre che le operazioni di:				
		 macellazione di animali e sezionamento e disossamento e oliva 	nto delle carcasse o di spremitura dell'olio di			
		□ hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 co	mma 2 del Decreto Ministeriale);			
		 hanno luogo al di fuori della zone di montagna conuna distanza dalla zona di montagna non superiore a 30 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna; 				
		- trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari				
		□ hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 co	mma 2 del Decreto Ministeriale);			
Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale XXXX		 hanno luogo al di fuori delle zone di montagna, con una distanza non superiore a 10 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna. 				
II/La sottoscritto/a*, in qualità di □ <u>produttore</u> e/o □ <u>tt</u> Decreto Ministeriale XXXX, comunica a codesta Regione l'utilizzo "Prodotto di Montagna" a partire dal	asformatore, ai sensi dell'art. 4 del	Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consap ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, s del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni ri all'effettiva situazione aziendale esistente alla data odier	econdo le disposizioni richiamate dall'art. 76 portate nella presente scheda comispondono			
RIFERIMENTI AZIENDALI		Luogo e data	Firma			
Ragione sociale:						
CUAA/Partita Iva:						
Indirizzo:		Si allega copia della carta di identità o di altro documento v	alido			
Telefono e fax:			ichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del			
E-mail – PEC e Sito internet:		D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.				
Ragione sociale e indirizzo dell'eventuale sito di trasformazione (
Telefono e fax:		Luogo e data	Firma			
Categoria di prodotti aziendali interessati dall'indicazione fi	•					
Appartenenti ad una o più delle seguenti filiere:						
□ Filiera carni fresche		* Gli operatori che effettuano la vendita diretta di latt				
□ Filiera carni trasformate		trasformate, prodotti orto frutticoli e cereali non trasformati comunicazione di cui al presente allegato alla Regione				
□ Filiera latte e prodotti caseari		produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di				
 □ Filiera uova □ Filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati 						
□ Filiera ortofrutticoli e cereali trasformati □ Filiera apistica		** L'operatore la cui azienza rica de territorialmente in più Regioni o Province autonome dovrà indi il presente modulo alla Regione o Provincia autonoma in cui ha depositato il fascicolo azienda				

MONITORAGGIO E CONTROLLO

- L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), le Regioni e le Province Autonome e gli altri Organi di controllo ufficiali effettuano i controlli tesi a verificare il rispetto delle disposizioni che consentono di utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012, al Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 ed al presente decreto.
- Sul sito del Mipaaf
 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11687
 sono già disponibili gli elenchi, trasmessi dalle Regioni, degli operatatori che utilizzano l'indicazione «Prodotto di Montagna».

Allegato 2								
Elenco dei prodotti cor	n indicazionefacoltativa di qu	alità "Prodotto di m	ontagna" di cui	all' art. 31 de	l Reg. (UE) n.	1151/2012 ed al Reg. (UE)	n.665/2014	
Categoria di prodotti	Regione sociale operatore	CUAA/Partita Iva	Regione	Comune	Indirizzo	Indirizzo e-mail o PEC	Riferimento protocollo della comunicazione di cui all' allegato 1 del DM XXXXX	Note

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Numero di aziende che utilizzano per i loro prodotti l'Indicazione «Prodotto di Montagna»

- ABRUZZO n. 2 di cui 1 Azienda di produzione e trasformazione (olio, miele, prodotti vegetali) e 1 Azienda produzione agricola (miele)
- BASILICATA n. 55 di cui 41 Aziende di produzione agricola (latte, carni fresche, miele) 12 Aziende di trasformazione (carni trasformate, prodotti lattiero caseari) 2 Aziende di produzione agricole e trasformazione.
- EMILIA ROMAGNA n. 21 di cui 1 Azienda di produzione prodotti vegetali e 20 Aziende di trasformazione (prodotti lattiero caseari)
- VENETO n.1 Azienda di produzione prodotti vegetali
- FRIULI VENEZIA GIULIA n.16 Aziende di produzione e trasformazione prodotti lattiero caseari

Linee guida

ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M del 26.07.2017 n. 5716

- **Destinatari:** operatori della filiera (allevatori, produttori primari di mangimi, distributori/intermediari di mangimi, intermediari/ distributori, mangimifici).
- Scopo: agevolare le attività di controllo legate all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" per i prodotti di origine animale, con particolare riguardo alla verifica del rispetto dei requisiti relativi all'origine montana dei mangimi somministrati agli animali.
- Contenuti: la guida fornisce indicazioni sugli adempimenti da osservare e sulla documentazione da fornire, in fase di verifica ispettiva, agli organi di controllo ufficiali (ICQRF, Regioni, PA, e gli altri Organi di controllo ufficiali), distinguendo adempimenti comuni (es. ritracciabilità) a tutti gli operatori della filiera e i seguenti adempimenti specifici per i singoli operatori della filiera:

Linee guida

ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M del 26.07.2017 n. 5716

Allevatore di montagna e produttore primario:

- informazioni del fascicolo aziendale;
- identificativo del n. di allevamento;
- informazioni relative alla dieta annuale somministrata agli animali (quantità e tipologia di mangimi di origine montagna o non);
- elenco e dati catastali dei terreni destinati alla produzione di alimenti;
- piano colturale e dati relativi alle produzioni ottenute nell'ultimo triennio;
- in caso di approvvigionamenti di mangimi extra-aziendali: documentazione commerciale e/o dichiarazioni sull'origine.

Intermediari /distributori

documentazione giustificativa (documenti commerciali, dichiarazioni sull'origine)
 relativa alle forniture dei mangimi in entrata e in uscita.

Mangimificio

 documentazione di tracciabilità dei mangimi introdotti, lavorati, confezionati, ceduti/trasferiti (documenti di cessione/trasferimento con n. lotto di produzione e/o confezionamento).

GRAZIE DELL'ATTENZIONE



LUIGI POLIZZI - DIRIGENTE MIPAAF I.polizzi@politicheagricole.it